COMUNE DI PALERMO

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA' PREZZO per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Rigenerazione urbana di Piazza Vigliena - Quattro Canti*"
CUP: D77H21008040004 - CIG: BC5F82CB77

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con D.D. n°623 del 21/01/2021 del Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. l'Ing. Edoardo Intravaia è stato nominato RUP dell'intervento generale di "***Riqualificazione urbana dell'asse monumentale di Via Maqueda, tra Piazza Vigliena e Piazza Verdi***".

Con deliberazione n°283 del 28/10/2024 la Giunta Comunale ha assegnato all'*Ufficio per la Rigenerazione Urbana e la qualità dello spazio pubblico e dell'abitare - aree monumentali e pedonali*, la somma di € 1.200.000,00 sul Cap. 19971/10, p.d.c. 2.2.1.9.12 Missione 10 Programma 5, per la realizzazione delle opere relative all'intervento di "***Rigenerazione urbana di Piazza Vigliena - Quattro Canti***".

Con Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 18/02/2025 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'Arch. Caterina Cacioppo.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 28/01/2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "***Rigenerazione urbana di Piazza Vigliena - Quattro Canti***" – CUP: D77H20002630004, per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 814.163,97 per lavori ed € 385.836,03 per somme a disposizione dell'amministrazione.

L'intervento di "Rigenerazione urbana di Piazza Vigliena - Quattro Canti" risulta inserito nell'Elenco Annuale del vigente Programma Triennale OO.PP. 2025/2027 approvato dal C.C. con delib. n°218 del 18/09/2025 ed aggiornato con delib. di C.C. n°461 del 24/12/2025, confermato nell'Elenco Annuale 2026 nello Schema di Programma Triennale OO.PP. 2026/2028 adottato con delib. di G.C. n. 128 del 24/04/2026, con CUP D77H21008040004 - CUI L80016350821202400042 – ordine di priorità 2 (media), per l'importo complessivo di € 1.200.000,00.

Con Decisione a contrarre n. 09726 del 02-07-2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'esecuzione dei lavori di ***Rigenerazione urbana di Piazza Vigliena - Quattro Canti***.

Il presente affidamento mira al recupero ed alla rigenerazione urbana di Piazza Vigliena, conosciuta anche come "Quattro Canti" attraverso la realizzazione di opere di ripristino della pavimentazione storica in basolato, la razionalizzazione dei sottoservizi e delle reti tecnologiche di sottosuolo, la realizzazione delle opere di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione artistica e dell'impianto idrico a servizio delle quattro fontane d'angolo, come descritto e specificato negli elaborati di progetto.

La presente procedura aperta è interamente svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "piattaforma telematica") accessibile all'indirizzo https://portaleappalti.comune.palermo.it/

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo

Il luogo di esecuzione dell'intervento è il Comune di Palermo codice NUTS: ITG12.

Il CUI dell'intervento è: L80016350821202400042
Il CUP dell'intervento è: D77H21008040004.

Il CIG è: **BC5F82CB77**

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Edoardo Intravaia.

Ai sensi dell'art. 83, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che il procedimento di gara si concluderà entro 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di gara.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Ai sensi dell'art. 83, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 si precisa che i CAM sono disciplinati nel capitolato speciale di

appalto a cui si demanda.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 25 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "portale appalti" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:

- nella sezione Informazioni - Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori;
- nella sezione Informazioni - Guida per la presentazione di una offerta telematica.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale Appalti, raggiungibile all'indirizzo sopra indicato, cliccando su "Registrati" nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di PALERMO. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione. Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino

un indirizzo PEC erroneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata, si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle comunicazioni o delle altre PEC di notifica di comunicazioni inserite dalla stazione appaltante nell'area Comunicazioni della piattaforma telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le Regole di utilizzo della piattaforma telematica visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti alla registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- Tel. +39 090 90 18 174 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
- mail: service.appalti@maggioli.it
- oppure tramite la sezione del portale "ASSISTENZA OPERATORI ECONOMICI" raggiungibile al seguente link:
  https://portaleappalti.comune.palermo.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso

ATTENZIONE: non eccedere le dimensioni massime previste per ciascun file e per l'insieme dei file previsti per la busta evidenziati nella pagina!

In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della dotazione informatica (hardware e software) di base e dell'accesso all'Area Riservata del "Portale Appalti" del Comune di Palermo.

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, qualora richiesta in firma digitale, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora sia firmata con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicatoper la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Mod. 1 / Mod. 1 bis – Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica;
- Mod. 2 - Clausole di autotutela e patto integrità;
- Mod. 3 - Clausole contrattuali di cui intesa prefettura di Palermo;
- Mod. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Mod. 5 - Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- Mod. 6 – Modello offerta economica;
- Mod. 7 - Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo;
- DGUE;
- Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1365 del 28/01/2026, i cui elaborati sono visionabili dal seguente link:
  https://drive.google.com/drive/folders/1oeyvvWRzlxf4ABcdJ1Gsm9UyZlfmgH6i?usp=drive_link

Decisione a contrarre n. **9726 del 02/07/2026;**

- Offerta tecnica in conformità all'art.14 del presente disciplinare;
- Codice di comportamento dipendenti comunali, visionabile al seguente link:
  - https://repository.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente.php?grp=3&lev=4&id=83

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://portaleappalti.comune.palermo.it/

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle

richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La gara è una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 58, co. 2, del D. Lgs 36/2023, l'intervento in questione, considerata la natura unitaria, e le esigenze di coordinamento dei lavori, non è suddivisibile in lotti.

L'oggetto dell'affidamento mira al recupero ed alla rigenerazione urbana di Piazza Vigliena del Comune di Palermo, conosciuta anche come "*Quattro Canti*" attraverso:

- la realizzazione di opere di ripristino della pavimentazione storica in basolato;
- la razionalizzazione dei sottoservizi e delle reti tecnologiche di sottosuolo;
- la realizzazione delle opere di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione artistica e dell'impianto idrico a servizio delle quattro fontane d'angolo;

come descritto e specificato negli elaborati di progetto.

L'appalto è da considerarsi: a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad **€ 814.163,97**, IVA esclusa.

I **Costi della sicurezza** di cui all'art. 100, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (non soggetti a ribasso) sono pari a **€ 20.332,02**.

L'importo dei lavori soggetto a ribasso, ammonta ad **€ 793.831,95**, IVA esclusa, pari all'importo complessivo dei lavori al netto dei costi della sicurezza.

Il **Costo della manodopera** (compreso nell'importo dei lavori soggetto a ribasso) ammonta a **€ 182.374,14**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è applicato all'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell'elaborato progettuale relativo e, ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023, sono determinati al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

Ai fini della determinazione del **valore dell'appalto**, al costo complessivo dei lavori come sopra indicato vanno aggiunti l'importo equivalente al quinto d'obbligo, pari ad **€ 162.832,79** e il premio di accelerazione, ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, calcolato come previsto all'art.2.5 del presente disciplinare, per un importo massimo non superiore a **€ 81.416,40**, per un valore complessivo di **€ 1.058.413,16**.

Ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al Settore Edile **F012** (CCNL Edilizia – Industria (ANCE), Cooperative e Imprese affini).

Ai sensi dell'art. 108 c. 9 del medesimo Codice, gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta economica, **a pena di esclusione**, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di indicazione di **un costo della manodopera diverso da quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia** ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 36/2023, nell'ambito della quale, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) dell'art. 110 del Codice Contratti, **non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili** stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Il costo del personale dichiarato dal concorrente non costituirà modifica della quota individuata dalla stazione appaltante, ai fini contrattuali e non soggetta a ribasso.

Il Codice CPV principale dell'intervento è il seguente:

45211360-0: Lavori di costruzione di sviluppo urbano

I Codici CPV per i lavori scorporabili e subappaltabili sono i seguenti:

45316110-9: Installazione di impianti di illuminazione stradale

Si riportano di seguito le categorie e le lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni - Categoria	Classifica	Importo Categoria	Indicazioni speciali ai fini della gara
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali	III	€ 623.632,29	Prevalente
OG10 - Impianti per la trasformazione.....impianti pubblica illuminazione	I	€ 190.531,68	Scorporabile e subappaltabile

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

E' anche ammessa la partecipazione del concorrente singolo nel caso in cui il concorrente sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori; in tal caso le categorie scorporabili non possedute dall'impresa devono obbligatoriamente essere subappaltate.

Resta salva l'ipotesi che il concorrente si strutturi in RTI con imprese in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili.

Per i concorrenti con attestazione SOA in classifica inferiore alla III, è richiesto il possesso della "Patente a punti" per la sicurezza sui cantieri, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, così come sostituito dall'art. 29 comma 19 lettera a) del D.L. 19/2024 "Decreto PNRR 4", convertito con L. 56/2024, e del D.M. 132/2024.

2.5. DURATA E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Le prestazioni oggetto dell'Appalto devono essere eseguite nel rispetto dei termini, indicati al CSA e allegati del progetto, in **giorni 180**, naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori.

Ai sensi dell'art.126 del D.Lgs. n.36/2023, come modificato ed integrato dal correttivo di cui al D.lgs n. 209/2024, che recita testualmente "*Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', (nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta) ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine*

prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.", è previsto il riconoscimento all'operatore economico del premio di accelerazione per il caso di anticipata ultimazione e per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori (consegna anticipata dell'opera) rispetto al termine di ultimazione contrattualmente fissato. Premio di accelerazione le cui modalità di computazione, svincolate dai criteri di determinazione delle penali, sono fissati in modo proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, anche nel caso in cui il termine contrattuale "sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato".

Il premio di accelerazione è calcolato moltiplicando l'importo netto contrattuale per la **percentuale giornaliera dello 0,3 per mille** e per i giorni di anticipo effettivo rispetto alla scadenza. Il premio viene riconosciuto dopo il collaudo, **non superando il 10% dell'importo netto contrattuale** come di seguito definito.

Formula di Calcolo: ***Premio*** = (Importo Netto Contrattuale x % Giornaliera x Giorni di Anticipo)

Importo Netto Contrattuale: Importo totale dell'appalto al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA.

Giorni di Anticipo: Numero di giorni effettivi tra la data di consegna lavori e la data contrattuale di fine lavori.

2.6. REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'intervento, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione dei prezzi è regolamentata secondo le modalità e termini indicati nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

2.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d), di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi:

1) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124 del Codice;
2) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120 c.9 del D.lgs 36/2023, di disporre all'appaltatore variazioni delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, alle condizioni originarie, senza che l'appaltatore possa chiedere la risoluzione.

3. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati all'articolo 65 del codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio

concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E LE ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice

nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

4.2 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, del Codice di seguito sono riportati i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione.

5.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori di cui trattasi ovvero:

Lavorazioni - Categoria	Classifica	Importo Categoria	Indicazioni speciali ai fini della gara
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali	III	€ 623.632,29	Prevalente
OG10 - Impianti per la trasformazione.....impianti pubblica illuminazione	I	€ 190.531,68	Scorporabile e subappaltabile

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente ed alle categorie scorporabili per i singoli importi.

E' anche ammessa la partecipazione del concorrente singolo nel caso in cui il concorrente sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori; in tal caso le categorie scorporabili non possedute dall'impresa devono obbligatoriamente essere subappaltate.

Resta salva l'ipotesi che il concorrente si strutturi in RTI con imprese in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili.

5.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 5.1 deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

5.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 5.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. AVVALIMENTO

L'avvalimento è disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs 36/2023.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) possedere i requisiti di cui all'articolo 5 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le

disposizioni del CSA.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 2.4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario deve aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. GARANZIE E CONTRIBUTO ANAC RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione, il Concorrente dovrà produrre, a favore della Stazione Appaltante, una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 36/2023, pari al **2 % dell'importo globale dei lavori** così come definito all'art. 2.4.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale del Comune di Palermo intrattenuto presso la B.N.L. - IBAN IT19K0100504600000000218100.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi−pub/garanzie−finanziarie/

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001 e della serie UNI EN ISO 14064-1. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile − e quindi è causa di esclusione − la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.1 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità attualmente in vigore, Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara

Il contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara è pari **ad € 165.00.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE 2.0 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

10. SOPRALLUOGO

Data la natura dell'intervento, nonché al fine di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, il sopralluogo per la presa in visione dei luoghi è obbligatorio.

Il sopralluogo, trattandosi di luoghi aperti al libero transito, deve essere effettuato in autonomia e senza l'assistenza dell'Amministrazione Comunale.

L'attestazione dell'O.E. in ordine all'esecuzione dell'avvenuto sopralluogo, deve essere inserita nella busta amministrativa e deve riportare oltre la data e l'ora dell'avvenuto sopralluogo, il nominativo e la qualifica della persona incaricata dall'operatore economico di effettuare il sopralluogo (vedi modello allegato al bando).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 02/09/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF, ZIP, P7M.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica, dovrà comunicarlo in orario lavorativo al call center indicato nelle premesse (articolo 1 del presente disciplinare) almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto saranno considerate inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

11.1. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale/procuratore del concorrente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della

presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
    a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
    c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

È facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione, fermo restando che, ai fini del rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento, non si procederà ad esaminare la documentazione sovrabbondante, se non strettamente necessario.

Stante le suddette modalità di sottoscrizione dei documenti di gara/offerta si chiede - anche ai fini di celerità di procedimento in relazione a eventuali richieste di accesso agli atti - di NON allegare alla documentazione di gara copia di documenti di identità deisottoscrittori, se non espressamente richiesti dal presente disciplinare di gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le

inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 8 del presente bando;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrentia fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sei giorni assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta digitale "A - Documentazione Amministrativa" deve contenere i seguenti documenti:

a) Mod. 1 o Mod. 1 bis - Istanza di Partecipazione e Dichiarazione unica

b) Mod. 2 - Clausole di autotutela e patto integrità;

c) Mod. 3 - Clausole contrattuali di cui intesa prefettura di Palermo;

d) Mod. 4 - Informativa sul trattamento dei dati personali;

e) Mod. 7 - Attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo;

f) DGUE

g) Eventuale procura;

h) Garanzia provvisoria;

i) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 13.4;

j) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 13.3.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Istanza di partecipazione e dichiarazione unica" da caricare in Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE 2.0.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma

2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii.;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ovvero:

  a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

  c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

  d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

  e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

  f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

  g) del direttore tecnico o del socio unico;

  h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

  ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 8, ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;
- di garantire il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica;
- di essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società/organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 100 del D. Lgs. 36/2023 e allegato II/12 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
- di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall'Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro);
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- l'assenza della causa ostativa di cui all'art.53, comma 16-ter del D.Lgs.n.165/01 e dell'art. 21 del D. Lgs. 08/04/13 n. 39 e specificatamente di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente link https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 26 "Trattamento dei dati personali";
- di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattualie sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di accettare quanto previsto sia nelle Clausole di Autotutela e Patto di Integrità che nel Protocollo d'Intesa per la Legalità e Prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, stipulato in data 28/12/18 fra Prefettura di Palermo, Comune di Palermo e Aziende partecipate, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a rispettare quanto nello stesso pattuito ed in particolare si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore , degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Si impegna altresì a rispettare il contenuto delle n.9 clausole contrattuali allegate al predetto Protocollo.
- di eseguire nel rispetto dell'art. 57 del "Codice", quanto previsto nella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri

ambientali minimi (CAM) approvati con D.M. n° 256 del 23/06/2022 e di impegnarsi ad utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da riciclo degli inerti, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare;
- di accettare la condizione che l'Ente aggiudicatario escluderà dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- indica se ricorre o non ricorre all'avvalimento e allega, in caso di avvalimento, tutta la documentazione prescritta dall'art. 104 del "Codice" così come specificatonel bando;
- indica se intende o non intende subappaltare;
- indica, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e ss. mm. ii, se, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);
- indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto collettivo nazionaledi lavoro applicato;
    - per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa);
    - per INPS: (matricola aziendale e sede istituto);
    - per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);
- di essere o non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 1700, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA, ai sensi dell'art. 63 del "Regolamento di Esecuzione";
- solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente e che esegua lavori di importo superiore ad € 516.000,00 (Classifica 2^);
- di essere o non essere in possesso della Certificazione ai sensi dell'art. 106, comma 8 del "Codice", allegato II.13 della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere Operatore Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di esclusione);
- di essere o non essere in possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001, (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato. (In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata).

- di essere o non essere in possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente (In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata).
- indica ad integrazione di quanto indicato del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e chele altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- di trovarsi o non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e in caso affermativo indica gli estremi dell'impresa;
- indica i mezzi di cui è in possesso;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;
- di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
- di avere piena cognizione delle modalità di finanziamento riportate nel bando di gara;
- di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del "Codice";
- di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la **marca da bollo da euro 16,00 applicarla nel modello allegato ed annullarla** ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;

2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Al fine della valutazione dell'offerta tecnica occorre che il contratto di avvalimento specifichi le risorse messe a disposizione, in relazione agli elementi di valutazione tecnica definiti al punto 14.1., dall'impresa ausiliaria al fine di migliorare l'offerta dell'operatore economico che concorre

13.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti dei lavori /del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti dei lavori/ del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

  c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del

potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

a) copia del contratto di rete;

b) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

c) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

a) copia del contratto di rete;

b) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. BUSTA DIGITALE "B – OFFERTA TECNICA".

La busta telematica relativa all'offerta tecnica dovrà contenere:

Indice completo del contenuto della busta digitale.

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Indice_Busta_B> ed essere sottoscritto con firma digitale.

La busta digitale "B – OFFERTA TECNICA" deve contenere

a) Contributo Anac,

b) Garanzia provvisoria;

c) Mod. 5 - Modulo per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;

d) Offerta Tecnica che espliciti e illustri gli elementi oggetto di valutazione tecnica, mediante documenti, relazioni, allegati e quant'altro indicato al successivo punto 14.1 del presente disciplinare di gara.

In caso si ricorra ad avvalimento premiale, la busta digitale "B- OFFERTA TECNICA" deve contenere il contratto di avvalimento.

L'offerta dovrà riguardare: proposte qualitative-migliorative.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 2.4 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente, come criterio premiale, può impegnarsi ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse

o strumentali.

I concorrenti dovranno presentare, includendola nella BUSTA B) "Offerta Tecnica", le relazioni tecniche complete di tutti gli elementi e i documenti atti a definire compiutamente l'offerta con specifico riferimento a ciascuno dei sub-criteri valutativi specificati al paragrafo 16.

La documentazione dovrà permettere di valutare la fattibilità delle proposte del concorrente e dovrà essere in grado di comprovare quanto dichiarato dai concorrenti relativamente ai sub-criteri valutativi.

Nel caso di RTI o Consorzio l'offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici.

L'offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta inappropriata ed in quanto tale esclusa dalla gara.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. Nel plico contenente l'offerta tecnica, non dovrà rinvenirsi a pena di esclusione nessun riferimento agli elementi di valutazione contenuti nella busta dell'offerta economica, né rispetto alla riduzione temporale, né rispetto al prezzo. Si raccomanda pertanto di non includere documenti da cui tali elementi possano essere dedotti.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà grave inadempimento contrattuale e al verificarsi di quest'ultimo, nei casi più rilevanti, l'Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che per la loro attuazione possa essere richiesto all'Amministrazione appaltante alcun compenso aggiuntivo.

15. BUSTA DIGITALE "C – OFFERTA TEMPORALE/ECONOMICA"

La piattaforma telematica richiede l'inserimento dei seguenti documenti:

Modulo di offerta economica. L'offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il relativo paragrafo del presente Disciplinare).

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Il concorrente dovrà produrre, il "Modulo di Offerta economica". L'**offerta** sopraindicata deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e/o persona munita di comprovati poteridi firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo "Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, rete d'impresa e GEIE" del presente Disciplinare).

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato p7m, ed essere sottoscritto con firma digitale.

La **BUSTA DIGITALE ECONOMICA (B)** deve contenere, **a pena di esclusione,** l'offerta economica e contenere i seguenti elementi:

a) Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara dei lavori, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. **Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza**. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il

ribasso percentuale indicato in lettere (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);

b) Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) Stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.

d) Ai sensi del predetto comma 9, l'Amministrazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 110, comma 5, lettera d), prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cuiai paragrafi corrispondenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di parità di punteggio finale verrà individuato quale miglior offerente chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta (offerta tecnica); solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell'offerta tecnica si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio.

Individuata la miglior offerta risultata congrua (vedi art.21 del presente disciplinare) non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte. L'aggiudicazione verrà disposta con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette verifiche e/o valutazioni del RUP.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente, ai sensi di legge, e comunicato ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 36/2023.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché economicamentevantaggiosa.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ELEMENTI MIGLIORATIVI – OFFERTA TECNICA: Max punti 70

ELEMENTI QUANTITATIVI – OFFERTA ECONOMICA: Max punti 30

Ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	OFFERTA TECNICA - 70 PUNTI					**CRITERIO DI VALUTAZIONE**	**N DI PAGINE E LIMITI EDITORIALI**
ID.01	**1) Impianti tecnici e tecnologici**	**1.01**	Proposte di miglioramento delle soluzioni progettuali in funzione dell'ottimizzazione delle utilizzazioni, della manutenzione e dell'efficientamento energetico, facendo riferimento alla possibilità di remotizzazione dei principali componenti costituenti gli impianti e dell'introduzione di sistemi di smart City	6	12		**6 PAGINE A4 0 3 PAGINE A3** inclusi eventuali tabelle e immagini figure e/o disegni • formato: A4/A3 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5 La relazione sarà

		1.02	Interventi finalizzati al miglioramento ed economizzazione della futura manutenzione e gestione della struttura, relativi ai benefici di durabilità e manutenibilità	6			articolata per sotto paragrafi
	2) Qualità e pregio tecnico dei materiali impiegati	**2.01**	Migliorie in relazione alla scelta dei materiali, motivandone i vantaggi in termini di durabilità, reversibilità, maggiore facilità ed economicità nelle operazioni di futura manutenzione, nel pieno rispetto delle caratteristiche architettoniche del progetto a base di gara.	8	14		**4 PAGINE A4 0 2 PAGINE A3** inclusi eventuali tabelle e immagini figure e/o disegni • formato: A4/A3 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5 La relazione sarà articolata per sotto paragrafi.
		2.02	Sostenibilità ambientale mediante l'adozione di tecniche di bioedilizia e utilizzazione di materiali bio-ecocompatibili	6			
	3) Sistema di cantierizzazione e sostenibilità ambientale nel rispetto del principio DNSH	**3.01**	Presentazione di un piano di gestione della sicurezza che si propone come obiettivo quello di ridurre al minimo i rischi del cantiere, analizzando e descrivendo nello specifico i seguenti punti: individuazione dei rischi a cura del concorrente; modalità di esecuzione , procedure, misure preventive e protettive ed apprestamenti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori pur preservando il contesto tutelato; attività aggiuntive finalizzate alla riduzione del disagio arrecato ai cittadini residenti nelle aree limitrofe al cantiere	5	15		**6 PAGINE A4 0 3 PAGINE A3** inclusi eventuali tabelle e immagini figure e/o disegni • formato: A4/A3 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5 La relazione sarà articolata per sotto paragrafi
		3.02	Concatenazione delle fasi lavorative; definizione delle operazioni in relazione alle specifiche zone in cui si andrà ad operare e alla riduzione dei rischi; organizzazione del cantiere (smaltimento, movimentazione e stoccaggio dei materiali) articolata secondo una modulazione di tempi e fasi di lavorazione atta a migliorare il risultato finale e a limitare l'invalidità e le interferenze con l'ambiente circostante	5			
		3.03	Descrizione delle specifiche professionalità che si intendono impiegare e la loro organizzazione allo scopo di migliorare la qualità finale dell'intervento; specificare il numero degli addetti e le relative qualifiche, con particolare riferimento all'utilizzo di personale addetto al controllo qualità e alla gestione della sicurezza	5			
	4)Qualità elaborati progettuali	**4.01**	Coerenza e adeguatezza della proposta migliorativa presentata	4	8		**<u>Nessun elaborato da presentare</u>.** **La commissione terrà conto degli elaborati presentati per gli altri criteri.**
		4.02	Grado di approfondimento, dettaglio e qualità espositiva degli elaborati	4			
ID.02	**5) Manutenzione**	**5.01**	Estensione, dopo il collaudo tecnico-amministrativo, del periodo di gestione e manutenzione degli impianti con particolare riferimento a: a) tempi di gestione/conduzione degli impianti a cura e spese del concorrente; b) modalità di formazione del personale destinatario della gestione degli impianti (aziende manutentrici e addetti all'utilizzo). proposta massima anni 5	6	6	**Anni ulteriori rispetto ai primi 2 previsti per legge:** **ANNI 3—> PUNTEGGIO 2** **ANNI 4—> PUNTEGGIO 5** **ANNI 5—> PUNTEGGIO 10**	**4 PAGINE A4 0 2 PAGINE A3** inclusi eventuali tabelle e immagini figure e/o disegni • formato: A4/A3 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5

ID.03	6) Sistema delle Certificazioni	6.01	**Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 I**l concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.	2	13	**PRESENTE - 2 / NON PRESENTE - 0**	**1 PAGINA** allegare copia delle certificazioni • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5
		6.02	**Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001** Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che tali certificazioni potranno essere possedute da un componente del RT.	2		**PRESENTE - 2 / NON PRESENTE - 0**	**1 PAGINA** allegare copia delle certificazioni • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5
		6.03	**Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.** Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi della Certificazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.	3		**PRESENTE - 3 / NON PRESENTE - 0**	**1 PAGINA** allegare copia delle certificazioni • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5

		6.04	**Possesso del rating di legalità delle imprese di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27** Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso rating di legalità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce gli estremi dell'attestazione in corso di validità. In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI. In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.	3		**Stella 1—> PUNTEGGIO 1** **Stella 2—> PUNTEGGIO 2** **Stella 3—> PUNTEGGIO 3**	**1 PAGINA** allegare copia delle certificazioni • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5
		6.05	**Possesso della certificazione sulla parità di genere di cui all'art 46bis del D.Lgs 198/2006 come richiamato nell'art. 108 c.7 del D.Lgs 36/2023 -** Pari opportunità generazionale e di genere Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto Specifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato. Il concorrente dovrà presentare una proposta che descriva il coinvolgimento, anche in maniera quantitativa ma non solo, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, nel caso di raggruppamenti temporaneo di professionisti sarà oggetto di valutazione quanti giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile saranno coinvolti nell'esecuzione del servizio, anche attraverso personale esterno, compatibilmente a quanto previsto nei documenti di gara.	3		**Stella 1—> PUNTEGGIO 1** **Stella 2—> PUNTEGGIO 2** **Stella 3—> PUNTEGGIO 3**	**1 PAGINA** allegare copia delle certificazioni • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5
ID.04	**8) Assunzione di soggetti con disabilità o svantaggiati**	**7.01**	**Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente fornisce l'impegno ad assumere in termini percentuali maggiori del 30%, nella misura del 35% o del 40%.	2	2	**35% = Punteggio 1** **40% = Punteggio 2**	**1 PAGINA** Impegno ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale, con indicazione della percentuale • formato: A4 • font: arial; • font size: 11; • interlinea:1,5

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$\boldsymbol{Ca} = \Sigma n\ [\boldsymbol{Wi} * \boldsymbol{Vai}]$$

dove:

Ca = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

Σn= Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

Wi = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

Vai = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti *Vai* occorre distinguere tra:

1). coefficienti *Vai* di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione ID.01-ID.02);

2). coefficienti *Vai* di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione ID.03- ID.04 - ID.05);

1) Per quanto riguarda i coefficienti *Vai* di natura qualitativa tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
Scarso	La proposta si presenta molto carente e non valutabile sia per forma che per contenuti	0
Mediocre	La proposta presentata risponde in maniera non sufficiente al criterio motivazionale in esame	0.2
Sufficiente	La proposta risponde in maniera sufficiente, seppure con contenuti minimi, al criterio motivazionale in esame.	0.4
Discreto	La proposta risponde in maniera discretamente, soddisfacente e abbastanza appropriata al criterio motivazionale	0.6
Ottimo	La proposta risponde in modo pienamente conforme alle aspettative, risultando molto completa, approfondita ed adeguata al criterio motivazionale in esame	0.8
Eccellente	La proposta risulta altamente esaustiva ed organica e risponde in modo assolutamente conforme e ricco di elementi anche originali al criterio motivazionale in esame	1

Nella suddetta tabella è riportata anche la valutazione e una sua sommaria descrizione relativa a ciascuno dei coefficienti assegnabili da parte dei commissari, alla quale si rimanda il concorrente i-esimo al fine di prendere visione del giudizio relativo al coefficiente assegnatogli da parte della commissione in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Si procederà per ciascun criterio singolo a moltiplicare il coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente i-esimo per il punteggio massimo relativo a quel criterio, definendo così per ciascun criterio la graduatoria provvisoria dei punteggi. Successivamente per ciascun concorrente si procederà al calcolo del punteggio totale preliminare assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

Si precisa quanto segue:

- in relazione alle migliorie si fa salvo inoltre tutto quanto dettagliatamente indicato nel CSA;
- in relazione agli elementi di natura qualitativa di cui al punto "A" della "Tabella Elementi di valutazione": qualora per uno o più di tali elementi di valutazione qualitativa non venga presentata alcuna proposta ovvero le soluzioni proposte dai concorrenti siano valutate, dalla Commissione Tecnica Giudicatrice, di non interesse e/o peggiorative e/o non conformi a quanto prescritto dalla documentazione posta a base di gara (e pertanto non accettabili), il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto e riguardanti dette proposte ritenute di non interesse/non accettabili/non conformi,

nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni degli elaborati posti a base di gara. A tal fine la Commissione Giudicatrice ne darà apposita indicazione nell'ambito dei propri lavori.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto ($\boldsymbol{Vai}$) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione.

Soglia di sbarramento: i concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora negli elementidi valutazione tecnica, abbiano raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a **punti 50 su 70** massimi assegnabili.

Relativamente al criterio B2 – Offerta economica l'attribuzione del punteggio è stabilito attraverso il metodo "bilineare", secondo il quale il punteggio cresce linearmente sino a una definita soglia, e per poi crescere linearmente a un ritmo inferiore. La formula da applicarsi è la seguente:

V(a)i (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai /Asoglia

V(a)i (per Ai > Asoglia) = X + (1- X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax -Asoglia)]

dove:

V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = valore dell'offerta del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X = 0, 95

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

16. PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	**PUNTEGGIO MASSIMO**
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	**100**

Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore:

P= Ptd + Pe

dove:

P = punteggio complessivo

Ptd = punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi tecnici – max 70 punti)

Pe = punteggio economico (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo – max 30 punti)

Si precisa che:

- nell'effettuazione dei calcoli saranno prese in considerazione tutte le cifre decimali; i punteggi parziali e definitivi saranno espressi con un numero di cifre decimali pari a 3 (tre), troncando alla terza cifra decimale qualora l'offerta presenti più di 3 cifre decimali;
- il calcolo dei punteggi sarà eseguito sia sulla piattaforma telematica che esternamente, mediante appositi fogli di calcolo predisposti dalla Stazione appaltante: questi ultimi prevarranno in caso di eventuali incongruenze/difformità.

La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente.

Si precisa e ribadisce, inoltre, che gli elaborati allegati all'offerta tecnica, a **pena d'esclusione**, **dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante**. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto con firma digitale da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. L'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

Nel plico contenente l'offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun elemento da cui si possano evincere elementi quantitativi riconducibili all'offerta economica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente.

Si precisa e ribadisce, inoltre, che gli elaborati allegati all'offerta tecnica, a **pena d'esclusione**, **dovranno essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante**. Nel caso di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, non ancora costituiti, quanto sopra dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto con firma digitale da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. L'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante" integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima ed assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti

ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il corrispettivo complessivo dell'affidamento sarà dato dalla somma fra il prezzo totale offerto dal concorrente aggiudicatario risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerto e gli oneri della sicurezza esterni (non soggetti a ribasso d'asta) predeterminati dalla stazione appaltante (differenti dagli oneri della sicurezza interna che dovranno essere espressamente indicati dal concorrente e che sono ricompresi nel prezzo offerto da quest'ultimo).

17.COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

La commissione aggiudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 di almeno n. 2 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione aggiudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione aggiudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa, delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

18.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La data ed il luogo delle sedute di gara saranno quelli indicati/comunicati in piattaforma.

La piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi all'offerta economica dei concorrenti che hanno superato la soglia minima e poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia di cui all'art. 21 del presente disciplinare avviene dopo la conclusione delle suddette attività della commissione di gara.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

19.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione aggiudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione aggiudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Codice:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione aggiudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio finale verrà individuato quale miglior offerente chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta (offerta tecnica); solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell'offerta tecnica si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio

La commissione aggiudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al Codice, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La commissione aggiudicatrice procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 11, se necessario;

E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente primo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai fini della valutazione dell'offerta anormalmente bassa, la congruità è valutata sulle offerte economiche che presentano un ribasso complessivo pari o superiore al 40% rispetto al valore a base d'asta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione aggiudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'art. 18 del Codice. Trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee, non si applica, ai sensi dell'art. 18, co.3, lett. d, il termine dilatorio ivi previsto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del D.Lgs. n.36/2023 la Stazione appaltante provvede a comunicare gli atti adottati, secondo i termini e le modalità disciplinate dal citato articolo.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelledi registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l'aggiudicatario trasmette la polizza di assicurazione ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del "Codice".

23. OBBLIGHI DEGLI AGGIUDICATARI

L'esecutore dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 117 del "Codice", è onerato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente al seguente link:

https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente.php?grp=3&lev=4&id=83

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali di cui la stazione appaltante venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.ii. e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e del decreto legislativo. 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e a riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

3. I contitolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR, sono il Comune o il soggetto gestore del Sistema informativo, per l'esercizio delle funzioni di trattamento dei dati personali.
4. Il Comune di Palermo ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@comune.palermo.it
5. I dati forniti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso.
6. L'interessato, in ogni momento, potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale del Ministero.
7. L'invio della domanda recante l'offerta presuppone l'esplicita autorizzazione, al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia – Sez. Palermo.

Data _____

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Edoardo Intravaia